

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITUREIl giorno **20 ottobre 2022** alle ore **10.30** presso la Sala Scuderie di "Villa Carisi" di Treviso, dell'Azienda U.L.S.S. n. 2, ha avuto luogo l'incontro tra:**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELL'AZIENDA U.L.S.S. n. 2:****Presidente:**

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott. Marco FUSCO, dott.
Umberto GASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Direttore U.O.C. Servizio Professioni Sanitarie

dott. Alberto COPPE

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI


Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in data 24/10/2022 e viene sottoscritto dal Direttore Generale in data 21/12/2022, dal giorno successivo è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:**R.S.U.:** sig. Aldo LORENZON, sig. Francesco RIMPICI, sig. Alessandro ZULIANI, sig.ra Luisa CODATO, sig. Nicola MARCATO, sig.ra Carmen AMADIO**FP CGIL:** sig.ra Marta CASARIN, sig.ra Sara TOMMASIN, sig. Andrea ARTUSO, sig. Dario CAPRETTA, sig.ra Monica CATTELAN, sig.ra Manuela GIUSTI, sig.ra Luana SARTORETTO**CISL FP:** sig. Paolo CENDRON, sig.ra Alessandra PROSDOCIMO sig. Giovanni FABBIAN, sig. Mario DE BONI, sig. Andrea FALZARANO, sig. Roberto PIVA, sig. Antonio TARDO, sig. Fabio ZUGLIAN, sig.ra Elena COMMAZZETTO**FIALS:** sig. Mauro ARRIGONI, sig.ra Paola BIANCO, sig. Remo BRUGNERA, sig. Vito GIUDICE, sig. Luca MARIN, sig. Gianluca MARTIN, sig. Fabio NARDELOTTO, sig. Giona PICCOLO, sig. Fabio TUOSTO, sig. Mauro VIGNOLA Sig. Filippo ZARO**FSI USAE:** sig. Roberto TOSI, sig.ra Tania SANTI, sig. Alberto PAVAN, sig. Lorian MOSCON, sig. Luigi CORO'**NURSING UP:** sig. Guerrino SILVESTRINI, sig. Diego CAVALLIN, sig.ra Sara TONETTO, Sig. Andrea SPARVIERO, Sig.ra Annarita SECCHI, sig.ra Lorella VIDORI**UIL FPL:** Sig. Roberto MENEGHELLO, sig. Beniamino GORZA, sig. Florio MICHIELIN, sig. Stefano CAMMAROTA, sig. Marco MAINENTI, sig. Sergio GATTO, sig.ra Milena TRENTIN, Sig.ra Monica TARTAGLIA, sig. Sebastiano VIAN

Al termine dell'incontro le parti sopra citate hanno sottoscritto il presente Verbale d'Accordo, relativo alle modalità e criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui all'art 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Premessa

 Le parti preliminarmente richiamano la Dichiarazione congiunta n. 3 alla "IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2019 – 2021" del 15.06.2022, che recita: "Le parti, con riferimento all'Art. 103, comma 6, lett. d) (Fondo premialità e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017."

Art. 1

Modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivante ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.


Ai sensi del vigente comma 3 dell'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D. Lgs. 50/2016, le parti hanno concordato di ripartire l'ottanta per cento del fondo costituito ai sensi del comma 2 del succitato art. 113 con le modalità ed i criteri riportati nel "Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture" Allegato al presente verbale di accordo, fermo restando quanto altro previsto dall'art. 113 anzidetto.



Le parti concordano di riconvocarsi dopo un anno per verificare l'applicazione del presente accordo e, se necessario, per aggiornarlo.

Art. 2



Norme finali e di rinvio



 Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 – Soggetti interessati

Art. 5 – Costituzione del fondo

Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Art. 7 – Criteri di ripartizione del fondo

Art. 8 – individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 9 – Compatibilità e limiti di impiego

Art. 10 – Liquidazione degli incentivi

Art. 11 – Erogazione delle somme

Art. 12 – Coefficienti di riduzione

Art. 13 – Incarichi di componenti di collegio arbitrale e per collaudi

Art. 14 - Applicazione

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 16 – Entrata in vigore



§§§

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento rappresenta il modello organizzativo per la gestione delle attività interessate con la previsione della necessità di preventiva formazione di gruppi di lavoro specifici per la realizzazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in relazione ai quali viene previsto l'incentivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure espletate dall'Azienda o da altre Stazioni Appaltanti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di lavori, servizi, inclusi i servizi di architettura e ingegneria, e forniture.

Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 113 del Codice:

- a) le manutenzioni ordinarie;
- b) i contratti di importo inferiore a €. 100.000, al netto di IVA;
- c) i contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice;
- e) le procedure volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture non precedute dall'esperimento di una procedura comparativa.

Sono altresì escluse le procedure revocate o annullate in autotutela nonché le ulteriori fattispecie di esclusione previste dai successivi articoli.

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è l'affidamento in concreto a soggetti terzi di contratti di esecuzione di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 4, riguardano le seguenti funzioni/attività di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo, sanitario, di supporto alle attività sopra elencate, anche di varie unità operative.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la

progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Qualora venga nominato direttore lavori, collaudatore statico, DEC o RUP un soggetto esterno all'Azienda, lo stesso potrà nominare per iscritto quali propri assistenti e collaboratori soggetti interni all'Azienda medesima. In tal caso la misura dell'incentivo dovuto a questi ultimi sarà ridotta in proporzione, eliminando il corrispettivo per l'attività svolta dai soggetti esterni.

Art. 4 – Soggetti interessati

Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda sanitaria con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse dell'Azienda sanitaria stessa, indipendentemente dalla U.O. di appartenenza.

Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Azienda sanitaria nei casi stabiliti dall'art. 6.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie, indipendentemente dalla U.O. di appartenenza.

Per collaboratori s'intendono coloro che, sanitari, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento e la relativa quota costituirà economia di spesa.

Art. 5 – Costituzione del fondo

È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita nei successivi commi.

Nell'atto di determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi e forniture, ovvero di recepimento, se trattasi di gara centralizzata, verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo, con evidenza della quota parte riferita alle eventuali opzioni, che dovrà in ogni caso essere accantonata dall'Azienda.

Nel caso di mancato esercizio delle opzioni la relativa quota afferente la fase di affidamento ed esecuzione costituirà economia di spesa.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, al lordo delle eventuali opzioni previste, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 7, tra i soggetti di cui all'articolo 4;
- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per:
 - acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per

l'edilizia e le infrastrutture;

- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A – LAVORI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
Fino a 1.000.000,00	2,00%
Oltre 1.000.000,01 fino a 5.000.000,00	1,80%
Oltre 5.000.000,01 fino a 10.000.000,00	1,50%
Oltre 10.000.000,01 fino a 25.000.000,00	1,00%
Oltre 25.000.000,01	0,50%
Le percentuali sono ridotte del 50% nel caso di adesione a gare espletate da altre Stazioni Appaltanti al netto delle quote loro spettanti.	

TABELLA B – SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei servizi e delle forniture	Percentuale da applicare
Fino a 1.000.000,00	2,00%
Oltre 1.000.000,01 fino a 5.000.000,00	1,00%
Oltre 5.000.000,01	0,10%
Le percentuali sono ridotte del 50% nel caso di adesione a gare espletate da altre Stazioni Appaltanti al netto delle quote loro spettanti.	

Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'Azienda procede all'accantonamento del fondo, secondo quanto indicato nei quadri economici delle relative procedure con cadenza annuale, contestualmente alle operazioni preliminari alla chiusura del bilancio di esercizio.

L'Azienda s'impegna a comunicare alle organizzazioni sindacali l'ammontare del fondo con cadenza annuale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

**Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti**

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale dell'Azienda sanitaria a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione all'Azienda sanitaria per essere corrisposti allo stesso personale.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Azienda sanitaria dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 9, comma 2.

Quando l'Azienda sanitaria si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.

Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Azienda sanitaria e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 7 – Criteri di ripartizione del fondo

La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito indicate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

TABELLA C – LAVORI

FUNZIONE	QUOTA
RUP e collaboratori	Min 10% - Max 50%
Programmazione della spesa per investimenti	Min 5% - Max 10%
Valutazione preventiva dei progetti	Min 10% - Max 25%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Min 30% - Max 50%
Direzione lavori	Min 20% - Max 50%
Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione	Min 5% - Max 10%
Collaudatore statico	Min 0% - Max 15%

Relativamente alle fasi di affidamento dei lavori sono stabilite le quote per il personale interessato alle diverse funzioni svolte. La quota incentivante è assegnata ad ogni singolo dipendente nel tetto massimo percentuale sotto indicato, fino alla concorrenza dell'intero (100%):

A) PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

soggetto che svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento	Max 75%
personale tecnico che svolge le attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento	Max 40%

personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo al responsabile del procedimento	Max 40%
B) PER LA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART. 21 DEL CODICE DEGLI APPALTI)	
responsabili della programmazione che coordinano e predispongono e propongono i programmi triennali	Max 50%
personale tecnico che svolge attività di supporto tecnico al responsabile della programmazione	Max 40%
personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo alla programmazione	Max 40%
C) PER L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI NONCHÉ LA LORO VERIFICA	
tecnico o tecnici che assumono la responsabilità professionale della verifica firmando i relativi elaborati di verifica	Max 70%
personale tecnico che svolge attività di supporto tecnico al responsabile della verifica senza firmare	Max 30%
personale amministrativo che svolge le attività di supporto amministrativo al responsabile della verifica	Max 30%
D) PER L'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	
soggetto che assume la responsabilità professionale degli atti di gara e del provvedimento di avvio della gara.	Max 50%
personale che svolge le attività di supporto amministrativo redigendo gli atti di gara, curando e gestendo la procedura di gara, effettuando i controlli al fine dell'affidamento	Max 70%
E) PER LA FUNZIONE DI DIREZIONE DEI LAVORI	
direttori dei lavori che svolgono l'attività assumendo le relative responsabilità ciascuno per la quota di rispettiva competenza	Max 60%
assistenti con funzioni di direttori operativi e assistenti con funzioni di ispettori di cantiere	Max 40%
personale che svolge attività di supporto tecnico alla direzione lavori	Max 10%
personale che svolge le attività di supporto amministrativo alla direzione lavori	Max 30%
F) PER L'ATTIVITÀ DI COLLAUDO, IVI INCLUSO IL COLLAUDO STATICO, IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	
soggetti che assumono la responsabilità professionale del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità firmando i relativi elaborati	Max 70%
personale che svolge le attività di supporto tecnico	Max 20%
personale che svolge le attività di supporto amministrativo	Max 20%

TABELLA D – SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONE	QUOTA
RUP e collaboratori	Min 10% - Max 50%
Programmazione della spesa per investimenti	Min 0% - Max 5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Min 30% - Max 50%
DEC e collaboratori	Min 20% - Max 50%



Verifica di conformità

Min 0% - Max 5%

Relativamente alle fasi di affidamento dei servizi e forniture sono stabilite le quote per il personale interessato alle diverse funzioni svolte. La quota incentivante è assegnata ad ogni singolo dipendente nel tetto massimo percentuale sotto indicato, fino alla concorrenza dell'intero (100%):

A) PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

soggetto che svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento	Max 75%
collaboratori che svolgono le attività di supporto tecnico / amministrativo al responsabile del procedimento	Max 40%

B) PER LA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART. 21 DEL CODICE DEGLI APPALTI)

responsabili della programmazione che coordinano e predispongono e propongono i piani biennali	Max 50%
collaboratori che svolgono le attività di supporto tecnico / amministrativo al responsabile della programmazione	Max 40%
collaboratori di altre unità operative che svolgono le attività di supporto tecnico / amministrativo al responsabile della programmazione	Max 40%

C) PER L'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA

soggetto che assume la responsabilità professionale degli atti di gara e del provvedimento di avvio della gara.	Max 50%
personale che svolge le attività di supporto amministrativo redigendo gli atti di gara, curando e gestendo la procedura di gara, effettuando i controlli al fine dell'affidamento	Max 70%

D) PER LA FUNZIONE DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

direttori di esecuzione del contratto che svolgono l'attività assumendo le relative responsabilità ciascuno per la quota di rispettiva competenza	Max 60%
assistenti nominati come previsto dall'art. 101, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 50/2016	Max 40%
personale che svolge le attività di supporto tecnico / amministrativo alla direzione di esecuzione del contratto	Max 30%

E) PER L'ATTIVITÀ DI COLLAUDO, IVI INCLUSO IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

soggetti che assumono la responsabilità professionale del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità firmando i relativi elaborati	Max 70%
personale che svolge le attività di supporto tecnico / amministrativo	Max 30%

Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori sanitari, tecnici o amministrativi



sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono conseguentemente ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai sanitari, tecnici o amministrativi in relazione alle mansioni delle categorie in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere, servizi e forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

L'Azienda s'impegna a comunicare alle organizzazioni sindacali l'utilizzo della quota del 20% del fondo con cadenza annuale.

Art. 8 – individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Il Responsabile della U.O. competente all'acquisizione dei servizi o forniture o alla realizzazione dei lavori ovvero all'espletamento della procedura di gara, sentito il RUP ove non coincidente con il Responsabile medesimo, individua con apposito documento conservato agli atti (~~Allegato 1 del presente regolamento~~) il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 del presente regolamento.

Nella scelta si deve comunque tener conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le attività affidate ai singoli dipendenti individuati, le percentuali di incentivi spettanti, nonché il relativo cronoprogramma fissato per le attività.

Sono ammessi provvedimenti di modifica dell'atto di individuazione dei soggetti per motivate ragioni organizzative, con mantenimento del regime dell'incentivo vigente al momento della originaria individuazione.

Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile della U.O..

Art. 9 – Compatibilità e limiti di impiego

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti o all'espletamento di più funzioni/attività e in tal caso le percentuali corrispondenti di incentivi si sommano.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione/funzione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Azienda sanitaria provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Per le medesime finalità la struttura aziendale competente in materia di personale fornisce le informazioni necessarie alle altre Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.



Qualora gli incentivi spettanti superino il limite di cui al comma 2, le eccedenze non possono essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie di spesa.

Per i soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice l'entità della quota dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale è ridotta secondo quanto stabilito in sede di contrattazione con le OO.SS e comunque nella percentuale applicabile nell'anno di erogazione delle somme in base al relativo sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente.

Art. 10 – Liquidazione degli incentivi

Gli incentivi spettanti a ciascuna funzione/attività possono essere erogati allo scadere dei seguenti termini ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) per la funzione di programmazione della spesa per investimenti e la funzione di predisposizione e controllo delle procedure di gara: l'intera quota successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione;
- 2) per la funzione di RUP e per i collaboratori: una quota pari al 50% dell'incentivo spettante successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione ed il restante 50% per i contratti ad efficacia immediata all'emissione del certificato di collaudo o verifica di conformità e, per i contratti e lavori di durata pluriennale con cadenza annuale, suddividendo l'importo complessivo residuo spettante per annualità, fino al totale espletamento di tutte le prestazioni contrattuali;
- 3) per la funzione di valutazione preventiva dei progetti: l'intera quota successivamente all'invio al RUP della relazione finale di verifica e alla conseguente validazione da parte di quest'ultimo;
- 4) per la funzione di direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) e per i collaboratori in fase esecutiva: con cadenza annuale, suddividendo l'importo complessivo spettante per annualità, fino al totale espletamento di tutte le prestazioni contrattuali;
- 5) per la funzione di direzione lavori: con cadenza annuale, in proporzione agli stati di avanzamento lavori;
- 6) per la funzione di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità: l'intera quota successivamente alla verifica di conformità o all'emissione del documento attestante l'intervenuto collaudo positivo;
- 7) per la funzione di collaudatore statico: l'intera quota successivamente all'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso di appalti che prevedono opzioni, è corrisposta in conformità alle tempistiche sopra indicate esclusivamente la quota parte di incentivo corrispondente al contratto principale.

Gli incentivi conseguenti alle opzioni saranno erogati solo successivamente alla loro eventuale attivazione, con le medesime tempistiche di cui sopra, dovendosi in tal caso intendere per "provvedimento di aggiudicazione" l'atto di esercizio dell'opzione contrattuale.

La quota di fondo relativa alle opzioni sarà al contrario svincolata decorso inutilmente il termine ultimo previsto per il loro esercizio o, in sua assenza, alla scadenza del contratto.

Art. 11 – Erogazione delle somme

Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente (o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture), sentito il RUP ove non coincidente con il predetto Dirigente, dell'effettuazione delle singole funzioni/attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate di cui all'articolo 3 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.

Raccolte le informazioni necessarie, il Dirigente preposto predispone il provvedimento da sottoporre al Direttore Generale per l'erogazione delle somme.

Le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo

l'oggetto principale dell'attività svolta.

La struttura aziendale competente in materia di gestione del personale provvede all'erogazione degli incentivi in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del saldo di produttività/retribuzione di risultato, di norma nel mese di maggio dell'anno successivo, con riferimento ai provvedimenti di liquidazione pervenuti entro il mese di febbraio.

Art. 12 – Coefficienti di riduzione

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11, comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

Per quanto riguarda la fase di programmazione e di espletamento della procedura di gara le quote spettanti alle funzioni tecniche vengono abbattute, qualora si verifichino dei ritardi rispetto a quanto stabilito dai documenti di gara o da disposizioni normative (a titolo esemplificativo piano biennale e piano investimenti entro i termini, schede ANAC, trasparenza ed anticorruzione, flussi regionali) o rispetto al cronoprogramma fissato per indizione ed aggiudicazione o per l'ipotesi di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al cronoprogramma fissato, nella seguente misura:

- del 10% nel caso di ritardi inferiori o pari al 25% dei tempi previsti;
- del 20% nel caso di ritardi compresi tra il 26% ed il 50% dei tempi previsti;
- del 50% nel caso di ritardi compresi tra il 51% ed il 70% dei tempi previsti;
- del 80% nel caso di ritardi compresi tra il 71% ed il 100% dei tempi previsti;
- del 100% nel caso di ritardi superiori al 100% dei tempi originariamente previsti.

Per quanto riguarda la fase esecutiva le quote delle singole annualità spettanti alle funzioni tecniche vengono abbattute qualora si verifichino dei ritardi nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto stabilito dai documenti di gara o da disposizioni normative (a titolo esemplificativo schede ANAC, trasparenza ed anticorruzione, flussi regionali, codifica articoli, programma dei controlli, incluso il controllo dei documenti contabili, verifica di conformità o collaudo, invio della relazione del DEC rispetto al termine stabilito dal RUP, pagamenti rispetto ai termini di legge), nella seguente misura:

- del 10% nel caso di ritardi inferiori o pari al 25% dei tempi previsti;
- del 20% nel caso di ritardi compresi tra il 26% ed il 50% dei tempi previsti;
- del 50% nel caso di ritardi compresi tra il 51% ed il 70% dei tempi previsti;
- del 80% nel caso di ritardi compresi tra il 71% ed il 100% dei tempi previsti;
- del 100% nel caso di ritardi superiori al 100% dei tempi previsti;

Con riferimento alle diverse fasi oggetto di incentivazione (programmazione, procedura di gara, esecuzione), le riduzioni di cui ai precedenti commi saranno applicate esclusivamente al personale incaricato della fase che ha determinato il ritardo nei tempi o l'aumento dei costi.

Il cronoprogramma dovrà essere definito nel rispetto dei tempi eventualmente previsti per lo svolgimento delle relative attività negli atti di programmazione aziendali.

Nei casi previsti dai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai soggetti interessati rimangono nel fondo di cui all'art. 5 e incrementano la quota del fondo di cui all'art. 5, comma 5, lett.b).

Art. 13 – Incarichi di componenti di collegio arbitrale e per collaudi

Ai sensi dell'art. 61, comma 9, del D.L. 25.6.2008, n. 112, con decorrenza dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto), il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale ovvero per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su incarico di altre Amministrazioni è versato direttamente all'Azienda sanitaria e da

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

questa riassegnato al fondo per il trattamento economico accessorio (fondo di risultato) dei dirigenti, se si tratta di personale con qualifica dirigenziale, ovvero al fondo per il trattamento economico accessorio (fondo premialità e fasce) del personale non dirigenziale.

Per tale tipologia di compensi, disciplinati dalla norma citata di carattere speciale, va applicata un'unica decurtazione pari al 50 per cento, dovendo il restante 50 per cento essere corrisposto direttamente al soggetto che ha svolto la prestazione professionale.

Art. 14 - Applicazione

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Codice), a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi dopo il 20 maggio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 che ha disposto la modifica dell'art. 113, comma 2, del Codice), a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Gli incentivi ancora da erogare per le funzioni/attività realizzate fino al 18 agosto 2014 (data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 114/2014 che ha disposto la modifica degli articoli 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006) restano assoggettati alla previgente disciplina.

Per il periodo intercorrente tra il 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) e il 18 aprile 2016 (data antecedente l'entrata in vigore del Codice) nessun importo sarà destinato al finanziamento del fondo in questione e conseguentemente all'erogazione di incentivi al personale interessato e i relativi accantonamenti – qualora effettuati – costituiscono economie di spesa.

Per il periodo intercorrente tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 il "fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie" di cui all'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (come introdotti dalla legge n. 114/2014), costituito in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, escludendo le attività manutentive, è ripartito – qualora i relativi accantonamenti siano stati effettuati – tra il personale previsto dalla citata disposizione secondo la previgente disciplina regolamentare o, in mancanza, secondo il presente regolamento per quanto applicabile.

L'esclusione del personale dirigente dalla corresponsione degli incentivi economici si applica a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 che ha disposto la modifica dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedendo l'introduzione del comma 6 bis).

Resta salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

IL PRESENTE ACCORDO SARÀ SOTTOPOSTO ALLA APPROVAZIONE DELLA REGIONE

56

